

# La Semplificazione Amministrativa Le Autocertificazioni ed i Controlli



---

Avv. Giampaolo Teodori

# LE CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

Nel prendere in esame il tema della certificazione amministrativa, il primo problema che si deve affrontare è di *vocabolario*.

Infatti vengono correntemente utilizzate numerose locuzioni (accertamenti, acclaramenti, attestazioni, certazioni, certificati, dichiarazioni di scienza, etc.) ciascuna delle quali ha - in astratto - un proprio specifico significato tecnico giuridico.

l'uso tecnico delle singole locuzioni è tutt'altro che costante!

Oggi il vocabolo certificato nell'uso legislativo è spesso usato al luogo di certificazione

Nell'uso della dottrina certificato è il documento e certificazione l'atto che si esterna nel certificato

Ancora: le certificazioni amministrative costituiscono le risultanze di appositi procedimenti certificatori (dichiarativi) che sono volti - secondo l'interpretazione di M. S. Giannini - alla produzione di «certezze pubbliche».

## CLASSIFICAZIONI

Nella ricerca di un soddisfacente criterio per la classificazione delle certificazioni, la dottrina si è trovata di fronte ad una grande varietà di atti - diversissimi tra loro - e purtroppo chiamati per un senso o per l'altro certificati.

Ciò nonostante alcune classificazioni sono state tentate.

Quella forse più famosa è la differenza tra certificazioni in senso proprio e in senso improprio.

## CERTIFICAZIONI IN SENSO PROPRIO

Le certificazioni proprie sono costituite dalla riproduzione, mediante trascrizione totale o parziale di un preesistente atto di certezza pubblica risultante da pubblici registri (albi professionali, albi imprenditoriali, registri immobiliari, di stato civile etc.) e volto a mettere il requisito di certezza in circolazione, per uso della collettività.

«rappresentazione esterna di un fatto, che è già stato rappresentato, mediante un atto di certezza in un pubblico registro»

## CERTIFICAZIONI IN SENSO IMPROPRIO

Ogniqualevolta non riproduce un fatto già rappresentato in un registro pubblico, l'amministrazione emette atti che sono certificazioni improprie.

In questi casi i certificati costituiscono il risultato di un'attività di accertamento compiuta prima della loro emanazione da pubblica autorità o da altri soggetti equiparati. Si tratta dunque di dichiarazioni di scienza che non producono una certezza legale!

## NOZIONE DI CERTIFICATO

La definizione di certificato è stata data dal DPR n. 445/2000 che all'art. 1, c. 1, lett. F) lo definisce come ***“il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche”***

La definizione del legislatore individua tre funzioni inscindibili:

- la ricognizione: ricerca di dati già posseduti dall'Amministrazione
- la riproduzione: rappresentazione in forma diversa dalla semplice estrazione di copia
- la partecipazione a terzi: destinazione a circolare del documento così prodotto

# TIPOLOGIE DI CERTIFICATI NEL DPR 445/2000

**“certificazioni proprie”**: il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici

✓l'attività di certazione si è svolta in momenti precedenti ed autonomi rispetto all'attività di certificazione

es.: rilascio di certificati di stato civile, anagrafico, ecc.

**“certificazioni improprie”**: il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche

✓l'attività di «certazione» viene svolta appositamente, in funzione servente, di una specifica attività di certificazione

✓la certazione non viene svolta in fase antecedente, autonoma e distinta, ma è strettamente legata al momento della certificazione

es. rilascio di certificati medici e sanitari



# EVOLUZIONE NORMATIVA DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

E' stata la **legge 4 gennaio 1968, n. 15** ad introdurre l'istituto dell'autocertificazione nel nostro ordinamento, disciplinando per la prima volta in modo completo ed organico la materia.

Le disposizioni contenute in tale testo normativo sono poi state integrate sul piano operativo da una serie di precise istruzioni dettate dalla circ. Funz. pubbl. 21 ottobre 1968, n. 778/8/8/1, che rappresenta un riferimento normativo particolarmente dettagliato e completo per l'utilizzo delle diverse forme di autocertificazione.

Tuttavia, è stato fatto notare (Bombardelli, Cerulli Irelli), che la previsione di sistemi di autocertificazione sganciata da un complesso disegno di semplificazione era destinata a rimanere lettera morta se non integrata all'interno di un disegno complessivo che tra l'altro, integra i sistemi di trasmissione dei flussi informativi tra le diverse amministrazioni, le regole sulla gestione informatica dei documenti nonché altre modalità operative volte ad agevolare l'acquisizione d'ufficio della documentazione, il controllo e la verifica dei dati.

## **ART 18 LEGGE 241/1990**

A segnare il punto di non ritorno sulla strada dell'utilizzo dell'autocertificazione è stata l'emanazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la quale non solo sono state dettate, negli artt. 18, 27 e 30, alcune disposizioni in

materia di autocertificazione ma, soprattutto, è stato previsto un modello dell'attività amministrativa improntato sulla semplicità e partecipazione dei cittadini

L'obiettivo con cui si tende mediante l'autocertificazione è quello di gravare il meno possibile sui cittadini e sui soggetti economici, fornendo però alle amministrazioni le medesime certezze giuridiche che esse traevano precedentemente dai certificati e dalle certificazioni.

Per ottenere questo risultato si è provveduto negli anni a far diventare l'autocertificazione la regola anziché - secondo quanto accadeva prima - l'eccezione nel sistema di produzione e di circolazione delle certezze pubbliche.

## Art. 18 della legge 7/8/1990 n. 241

1. Le amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

**NUOVO ARTICOLO 18 della l. 241/1990 (modificato dal d.l. Semplificazioni DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76)**

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3-bis.* Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui <ai commi 2 e 3, **sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento**, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»

# LE LEGGI BASSANINI

A metà degli anni '90, la disciplina normativa continuava ad essere scarsamente applicata principalmente a causa dell'obbligatorietà dell'autenticazione della firma del sottoscrittore dell'autocertificazione importante dei costi, per il cittadino e per l'amministrazione, pari o superiori a quello della richiesta del certificato.

Preso atto di questi limiti, il legislatore è intervenuto emanando la legge 15 maggio 1997 n. 127 (c.d. Bassanini -

bis), la legge 16 giugno 1998, n. 191 (c.d. Bassanini - ter) ed, inoltre, il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, che hanno dettato delle nuove norme in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, introducendo rilevanti modifiche alla disciplina della legge n. 15/1968 e l'abrogazione del D.P.R. n. 130/1994.

Abolizione obbligo di autenticazione della sottoscrizione (rispettivamente per dichiarazioni sostitutive di certificazione e per quelle sostitutive dell'atto di notorietà)

Ha esteso la possibilità di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni al campo dei titoli di studio, delle qualifiche professionali possedute, delle qualità di studente, pensionato, disoccupato, rappresentante legale, ecc.

ha ampliato i casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, consentendo di rendere dichiarazioni circa stati, fatti e qualità relativi a soggetti terzi di cui si abbia diretta conoscenza; ovvero circa la conformità all'originale di una copia di una pubblicazione

ha introdotto altre disposizioni in materia di acquisizione diretta di documenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in materia di certificati non suscettibili di dichiarazione sostitutiva e di controllo da parte delle amministrazioni sulla veridicità delle dichiarazioni rese in sostituzione dagli interessati .



# IL DPR 445/2000

CAPO III - Semplificazione della documentazione amministrativa

SEZIONE I - Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione

Articolo 38 Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

Articolo 39 Domande per la partecipazione a concorsi pubblici

SEZIONE II - Certificati

Articolo 40 Certificati

Articolo 41 Validità dei certificati

Articolo 42 Certificati di abilitazione

SEZIONE III - Acquisizione diretta di documenti

Articolo 43 Accertamenti d'ufficio

Art. 43-bis Certificazione e documentazione d'impresa

Articolo 44 Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile

Articolo 44-bis Acquisizione d'ufficio di informazioni

#### SEZIONE IV - Esibizione di documento

Articolo 45 Documentazione mediante esibizione

#### SEZIONE V - Norme in materia di dichiarazioni sostitutive

Articolo 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

Articolo 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

Articolo 48 Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

Articolo 49 Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione

#### CAPO V - Controlli

Articolo 71 Modalità dei controlli

Articolo 72 Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli

#### CAPO VI - Sanzioni

Articolo 73 Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione

Articolo 74 Violazione dei doveri d'ufficio

Articolo 75 Decadenza dai benefici

Articolo 76 Norme penali

**ART. 2 Delinea l'ambito di applicazione (oggettiva) delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa.**

Detta norma precisa, infatti, che il D.P.R. n. 445 disciplina «la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati».

**ART. 3 l'ambito di applicazione (soggettiva)**

**Ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.**

**I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.**

**Al di fuori dei casi di cui al punto precedente. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante**

# DECERTIFICAZIONE E RAPPORTO CON I CITTADINI

La decertificazione indica l'acquisizione diretta dei dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni precedenti

e in aggiunta

La produzione da parte degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà.

# LA LEGGE 183/2011

Le certificazioni rilasciate dalla PA in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati

Nei rapporti con gli organi della PA e i gestori di pubblici servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà. Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di

pubblici servizi non possono più accettarli o richiederli: la richiesta e l'accettazione dei certificati costituiscono violazione dei doveri di ufficio.

I certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la frase «il presente certificato non può essere prodotto agli organi della PA o ai privati gestori di pubblici servizi»

Le amministrazioni devono adottare le misure organizzative necessarie per evitare che siano prodotte certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura; inoltre il rilascio di certificati che siano privi della dicitura costituisce violazione dei doveri di ufficio.

Le amministrazioni sono tenute a individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati e l'accesso diretto agli stessi

tale adempimento risulta indispensabile anche per consentire idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'art. 71 del Testo unico in materia di documentazione amministrativa.

Le amministrazioni devono individuare e rendere noto, attraverso pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

La mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

Le PPAA possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.



# LE INDICAZIONI OPERATIVE

## 1) Oggetto

Stati, fatti e qualità personali attestati con certificazioni rilasciate dalla PA utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati.

### Disposizione

Utilizzabili esclusivamente nei rapporti tra privati. Obbligo di inserire la dicitura «il presente certificato non può essere prodotto agli organi della PA o ai privati gestori di pubblici servizi»

## 2) Oggetto

Stati, fatti e qualità personali da trasmettere, dichiarare o inviare alle PPAA e ai gestori di servizi pubblici.

### Disposizione

Sempre oggetto di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà

# STATI FATTI E QUALITA' PERSONALI AUTOCERTIFICABILI

Con dichiarazione sostitutiva di certificati (art. 46) tra gli altri...

- ✓ luogo e data di nascita; residenza; cittadinanza godimento dei diritti civili e politici;
- ✓ stato di famiglia; stato di celibe, coniugato;
- ✓ iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- ✓ appartenenza ad ordini Professionali; titolo di studio, esami sostenuti, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica, qualifica professionale;
- ✓ situazione reddituale ed economica; assolvimento di obblighi contributivi;
- ✓ qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore;
- ✓ di non aver riportato condanne penali

Con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

- ✓ tutte le condizioni, le qualità personali e i fatti (anche riferiti ad altre persone) di cui si sia a diretta conoscenza (e non compresi nell'elenco dei certificati che l'amministrazione non può più richiedere).

Ex: dichiarare di essere erede o affittuario di un appartamento, di non aver già ricevuto o richiesto altri contributi, che la copia di un atto è conforme all'originale. Atti di delega al compimento di una attività materiale quale: ritiro o consegna di documenti tra organi della pubblica amministrazione, riscossione pensione o compensi economici. Dichiarazioni di impegno previste da bandi per la partecipazione di concorsi (dichiarazione di conoscenza delle disposizioni che regolano lo specifico procedimento)

# ELENCO DETTAGLIATO STATI FATTI E DATI AUTOCERTIFICABILI

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualita' di studente;
- u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualita' di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

# ESEMPI DI FATTI NOTORI

esempio in caso di successione a seguito di decesso, un erede può dichiarare gli eredi legittimi (anche in caso di testamento), con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Chi sottoscrive la dichiarazione deve elencare i dati (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e grado di parentela con il defunto) di tutti gli eredi, incluso il dichiarante se erede.

Atti di delega al compimento di una attività materiale quale: ritiro o consegna di documenti tra organi della pubblica amministrazione, riscossione pensione o compensi economici

Dichiarazioni di impegno previste da bandi per la partecipazione di concorsi (dichiarazione di conoscenza delle disposizioni che regolano lo specifico procedimento)

La conformità di una copia all'originale.

## NON AUTOCERTIFICABILI

I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore

La giurisprudenza ha affermato che la ratio della normativa è di garantire l'autenticità dei documenti emessi in alcuni delicati settori, per cui “il principio di semplificazione recede di fronte all'interesse pubblico alla salvaguardia della fede pubblica, ossia dell'affidamento della collettività sulla genuinità e veridicità di alcune limitate categorie di atti, con riguardo alla loro provenienza ed al loro contenuto”

# ALTRI ASPETTI

**IMPEDIMENTO FISICO PERMANENTE O INCAPACITA' DI FIRMARE** (es. ANALFABETA): la dichiarazione sostitutiva è valida se il pubblico ufficiale accerta l'identità del dichiarante e che la dichiarazione è stata a lui resa perché il soggetto non è in grado di firmare.

**IMPEDIMENTO TEMPORANEO PER RAGIONI DI SALUTE:** la dichiarazione sostitutiva (che deve contenere indicazione dell'esistenza di un impedimento) può essere resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli ovvero, in mancanza di questi, da un altro parente fino al terzo grado (uno zio ad esempio) del soggetto incapace, davanti al pubblico ufficiale che deve accertare l'identità del dichiarante.

**MINORE ETA':** al posto del minorenne può firmare chi esercita la potestà genitoriale, che deve altresì indicare i propri dati anagrafici e la sua qualità di esercente la potestà.

**INTERDIZIONE O INABILITAZIONE:** il soggetto incapace di agire è sostituito dal tutore in caso di interdizione (incapacità assoluta), mentre in caso di inabilitazione (incapacità relativa), dal curatore. Il tutore e il curatore devono indicare i loro dati anagrafici e la loro qualità di tutore o di curatore o amministratore di sostegno.

**IMPOSTA DI BOLLO:** fare una dichiarazione sostitutiva non costa nulla; non sono previste imposte di bollo e/o pagamenti.

**RIFIUTO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE:** in tutti i casi in cui è possibile ricorrere alla dichiarazione sostitutiva, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono chiedere certificati o atti di notorietà.

**DOMICILIO DIGITALE:** se non già dichiarato nella domanda presentata all'amministrazione, è possibile "eleggere" un domicilio digitale anche direttamente nella dichiarazione sostitutiva, indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) cui l'Ente deve trasmettere tutti i documenti e le comunicazioni inerenti una specifica pratica.

**TRASMISSIONE TELEMATICA:** se la dichiarazione sostitutiva è trasmessa tramite sito web o portale, non va materialmente firmata, ma il soggetto deve autenticarsi (prima della trasmissione) attraverso i seguenti strumenti di identificazione: [SPID](#) (ossia il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese), CIE (carta d'identità elettronica), CNS (carta nazionale dei servizi) o CS (carta dei servizi). In questo modo viene già identificato in modo certo e univoco e non serve firmare: grazie a questi strumenti è infatti assicurato un accesso sicuro, attraverso l'identità digitale, ai servizi che l'Ente mette a disposizione in rete.

**TRASMISSIONE TRAMITE EMAIL O PEC e SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA AUTOGRAFA:** in caso di trasmissione della dichiarazione tramite e-mail o PEC e sottoscrizione della stessa con firma autografa, deve altresì essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Tale adempimento non è necessario nel caso di firma digitale.

## OBBLIGHI PER LA PA E I GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

- ❑ Individuare un ufficio che provveda a garantire la trasmissione dei dati o l'accesso diretto da parte delle altre pubbliche amministrazioni nonché a predisporre le convenzioni per l'accesso ai dati in ottemperanza alle norme dell'art. 50 del CAD;
- ❑ Rendere note le metodologie adottate per l'acquisizione d'ufficio dei dati e dei documenti autocertificati dal privato;
- ❑ Rendere note le misure adottate per il controllo delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive;
- ❑ Obbligo di rispondere entro 30 gg dalle richieste di controllo formulate da altre PPAA (la mancata risposta costituisce violazione dei doveri d'uffici per il responsabile del procedimento).



## Articolo 43 (L-R) Accertamenti d'ufficio

**1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.**

[...] **2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.**

**3. L'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica.**

**4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali**

Art. 264 del d.l. Rilancio decreto n. 34 del 19 maggio 2020.

L'attestazione dei requisiti per l'erogazione di benefici economici, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, **contributi**, sovvenzioni, finanziamenti, **prestiti, agevolazioni e sospensioni**, da parte di pubbliche amministrazioni, potrà avvenire mediante dichiarazione sostitutiva.

La norma, contenuta nell'articolo 264 del decreto n. 34/2020 prevede che avviati nei confronti delle pubbliche amministrazioni le domande aventi ad oggetto **agevolazioni fiscali, finanziarie e del lavoro** basterà un'autocertificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000).

Tutta la documentazione richiesta per l'accesso ai benefici è **sostituita dall'autocertificazione** (ad eccezione dell'antimafia)

## Art. 50 CAD Disponibilit  dei dati delle pubbliche amministrazioni

I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzo, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati

1.; restano salvi i limiti alla conoscibilit  dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'[articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e' reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; e' fatto comunque salvo il disposto degli [articoli 43, commi 4 e 71, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#).

2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attivita' si svolge secondo le modalita' individuate dall'AgID con le Linee guida.

2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi. Le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei soggetti privati di cui all'[articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi, con le modalita' di cui all'articolo 71, comma 4 del medesimo decreto

3-bis. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarita' del dato e del trattamento, ferme restando le responsabilit  delle amministrazioni che ricevono e trattano il dato in qualita' di titolari autonomi del trattamento.

# Il testo unico sulla documentazione amministrativa e le novità del d.l. Semplificazioni

Come anticipato, da ultimo, il menzionato d.l. n. 76 del 2020, intervenendo direttamente sull'art. 18 l. n. 241, vi ha aggiunto un comma *3-bis*

«*3-bis*. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui <ai commi 2 e 3, **sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento**, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»

## I CONTROLLI

ai sensi dell'articolo 43 del Testo unico sulla

documentazione amministrativa, le PPAA possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

## LE NORME

Il quarto comma dell'art. 43 specifica che «al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali»

Inoltre, l'art. 71, comma 2, del TU prevede che i controlli sulle dichiarazioni sostitutive avvengano mediante consultazione diretta degli archivi dell'amministrazione certificante “ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi”.

In ogni caso, il decreto rilancio modifica l'articolo 71, comma 1, del dpr 445/2000 (che disciplina i controlli sulle dichiarazioni) il cui nuovo testo stabilisce: «Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni».

Decadenza dai benefici (art. 75 DPR 445)

**Qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, non può accedere a contributi, finanziamenti e agevolazioni per due anni ed è punito ai sensi del codice penale.**

### **Articolo 75 (L-R) Decadenza dai benefici**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la **revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.**



Merita sottolineare che il terzo comma del suddetto articolo 71 novellato dal DL Trasparenza precisa testualmente che ***“se le dichiarazioni sostitutive rese in un procedimento amministrativo contengono irregolarità od omissioni rilevabili d’ufficio che non costituiscono falsità, a pena di mancata prosecuzione del procedimento l’interessato deve riceverne apposita segnalazione da parte del funzionario competente e deve procedere alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione medesima”, e che se egli non provvede “alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione”, “il procedimento non ha seguito”.***

In coerenza con il principio di leale collaborazione (declinato anche nel dovere del c.d. “soccorso istruttorio” di cui all’art. 6 l. n. 241.

Il legislatore ha dunque introdotto un evidente elemento distintivo tra le mere “irregolarità od omissioni” e le “falsità”, espressamente onerando l’Amministrazione procedente di rilevare e contestare le prime in tempo utile per permetterne la regolarizzazione in corso di procedimento

Il Decreto Semplificazioni - decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella “LEGGE 11 settembre 2020, n. 120” - ha introdotto una importante modifica al DPR 445/2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

Il testo del Decreto 445/2000, alla luce delle modifiche apportate, è da rileggere pertanto nel modo seguente :

## Art.2

1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati.

## Art. 71 comma 4

Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

**Pertanto, da oggi, i privati SONO TENUTI ad accettare l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva.**

Infatti, mentre prima dell'entrata in vigore del decreto, le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com'era previsto dall'art. 2 DPR n. 445/2000, adesso allo stesso art. 2 è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti, aprendo così ad un **obbligo generalizzato di accettare le autocertificazioni**.

Inoltre, per i privati che intendano effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, all'art. 71, comma 4 DPR n. 445/2000, è stato abolito l'obbligo di definire appositi accordi con le amministrazioni interessate.

**questa novità fornisce ai privati più garanzie**, perché li mette nella condizione di effettuare gli accertamenti che ritengono necessari. A tal fine, i moduli per l'autocertificazione sono stati aggiornati con la dicitura in calce: "Autorizzo il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle Amministrazioni competenti".

Pur rimanendo ai privati la facoltà di richiedere i certificati, l'autorizzazione da parte dei cittadini a svolgere eventuali verifiche dei dati presso i soggetti competenti dovrebbe incentivare l'uso e la diffusione dell'autocertificazione, nell'interesse di tutti a velocizzare i tempi di effettuazione delle pratiche, come nel caso delle banche e delle assicurazioni.

## LO SCAMBIO DEI DATI

Deve altresì osservarsi che, per lo scambio dei dati per via telematica, le amministrazioni devono operare secondo quanto previsto dall'articolo 50 del CAD sulla base delle linee guida redatte da DigitPA (Ora AGID), (consultabili sul sito istituzionale), attraverso apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni precedenti, senza oneri a loro carico.

# Patrimonio informativo pubblico - Artt. 33 e 34 D.L. 76/2020

Il Decreto pone grande attenzione sui dati pubblici attraverso due ordini di previsioni.

Prima di tutto vengono ulteriormente incentivati l'interoperabilità e lo scambio di dati tra soggetti pubblici. Viene semplificata e rafforzata, poi, l'operatività della **Piattaforma Digitale Nazionale Dati** in modo da promuovere la valorizzazione del patrimonio informativo delle pubbliche amministrazioni e ridurre gli oneri a carico degli utenti.

Il Decreto interviene sull'art. **50 CAD**, prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione stabilisce un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche.

Al fine di valorizzare il patrimonio informativo pubblico, si prevede anche che, nei contratti e nei capitolati con i quali le pubbliche amministrazioni affidano lo svolgimento di **servizi in concessione** deve essere inserito l'obbligo del concessionario di rendere disponibili all'amministrazione concedente, che a sua volta li rende disponibili alle altre pubbliche amministrazioni, tutti i dati acquisiti e generati nella fornitura del servizio agli utenti e relativi anche all'utilizzo del servizio medesimo da parte degli utenti, come dati di tipo aperto.

Con riferimento alla PDND si demanda ad un decreto di attuazione, che andrà adottato dal Presidente del consiglio dei ministri entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, la fissazione di una **strategia nazionale dati**. Tale strategia deve indicare le tipologie, i limiti, le finalità e le modalità di messa a disposizione dei dati.

# Linee guida recanti le regole tecniche dei gestori di «attributi qualificati» per identità digitali, SPID Determinazione n. 215/2022

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e) del DPCM SPID, sono "le qualifiche, le abilitazioni professionali e i poteri di rappresentanza e qualsiasi altro tipo di attributo attestato da un gestore di attributi qualificati".

L'art. 64, comma 2-duodecies, ultimo periodo del CAD – come da ultimo modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 – concorre a chiarire tale definizione, specificando che:

"L'identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida."

Quindi nell'identità digitale SPID confluiranno tali dati che sostituiranno ovviamente i certificati ma anche le dichiarazioni sostitutive: il futuro di un'amministrazione pubblica che sa già con chi dialoga attraverso uno SPID evoluto

# Novità previste dal Decreto Semplificazioni ([DL 77/2021](#)). Silenzio assenso anche con autocertificazione

Il silenzio assenso viene rafforzato. Su richiesta del privato, l'Amministrazione dovrà rilasciare, in via telematica, un'attestazione sul decorso dei termini del procedimento e sull'accoglimento tacito della domanda.

Dopo dieci giorni dalla richiesta, senza che l'Amministrazione abbia inviato l'attestazione, questa potrà essere sostituita da un'autocertificazione del privato.

Il nuovo meccanismo del silenzio assenso dà maggiore certezza a chi deve avviare ad es. un cantiere e necessita delle relative autorizzazioni.

In questo modo, il decreto aiuta il cittadino a superare un ostacolo non indifferente: quello di dover dimostrare il **silenzio-assenso dell'amministrazione**. Per la prima volta - non era mai successo prima - sarà l'ufficio pubblico a dover certificare che, effettivamente, il cittadino aveva presentato una domanda di condono o richiesto un permesso di costruire ma che il suo silenzio è andato oltre i termini consentiti. Se non lo fa l'ufficio pubblico, potrà farlo il cittadino



## Scambio di dati tra amministrazioni

Ritornando alle modifiche al CAD rileviamo la modifica all'art. 14 con la importante disposizione di assicurare un adeguato livello di sicurezza informatica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Con la modifica all'articolo 50 del CAD si potenziano i meccanismi di organizzazione e controllo per lo scambio di dati tra pubbliche amministrazioni.

Ricordiamo che se le amministrazioni si scambiassero efficacemente i dati ci sarebbero diversi vantaggi: i cittadini e le aziende non dovrebbero essere obbligati a ripresentare gli stessi documenti disponibili presso altre amministrazioni; la PA in generale avrebbe migliore contezza delle informazioni in suo possesso per prendere decisioni migliori; ne può venire anche uno stimolo per aziende innovative che utilizzino quei dati in formato open.

Art. 58 Si legge: “in caso di mancanza di accordi quadro, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione stabilisce un termine entro il quale le pubbliche amministrazioni interessate provvedono a rendere disponibili, accessibili e fruibili i dati alle altre amministrazioni pubbliche”.

“L’inadempimento dell’obbligo di rendere disponibili i dati ai sensi del presente articolo costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell’ambito delle medesime strutture”.

**Articolo ora abrogato. CHE FARE?**

L'articolo 50-ter è completamente sostituito. Esso modifica e aggiorna le regole sulla Piattaforma Nazionale Dati che è finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto dai soggetti ai quali si applica il CAD. Tema prevalente e cruciale è quello della condivisione dei dati pubblici con il miglioramento e la semplificazione dell'interoperabilità e lo scambio tra pubbliche amministrazioni. Anche i cosiddetti *open data* sono oggetto di regole per la diffusione e la standardizzazione anche a fini di analisi dati. In altre parole si gettano anche le basi per un trattamento pubblico dei *Big Data*.

Sempre sul tema dai dati viene aggiunto nel CAD l'articolo 50-quater per stabilire regole sulla disponibilità dei dati generati nella fornitura dei servizi in concessione.

Modificato anche l'articolo 60 per quanto attiene alla Base di dati di interesse nazionale: Il Catalogo delle **Basi di Dati della Pubblica Amministrazione** è stato implementato attraverso il processo di raccolta

Definizione: l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza e' rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni - ACCESSIBILITA' DA PARTE DELLE PA

### **Elenco non chiuso**

- a) repertorio nazionale dei dati territoriali;
- b) anagrafe nazionale della popolazione residente;
- c) banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- d) casellario giudiziale;
- e) registro delle imprese;
- f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo;
- f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA);
- f-ter) anagrafe delle aziende agricole
- f-quater) l'archivio nazionale dei veicoli e l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
- f-quinques) il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
- f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU)
- f-septies) l'indice nazionale dei domicilia digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese

## MODALITA' E CONSEGUENZE DEI CONTROLLI

- Modalità prevista «a campione» in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive è comunque possibile il controllo “a tappeto” (l’art. 71 stabilisce che i controlli sono “anche” a campione)
- nel caso di irregolarità od omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, va fatta segnalazione per la regolarizzazione
- l’omissione della sottoscrizione o, nel caso di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, l’omessa allegazione della copia del documento d’identità (anche per la funzione di quest’ultimo per stabilire l’”imprescindibile nesso di imputabilità della dichiarazione ad una determinata persona fisica”: cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 2004, n. 7140) rende l’atto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge (cfr. Cons. Stato, 12 giugno 2009, n. 3690).

## RESPONSABILITA' DAL LATO AMMINISTRATIVO

Articoli 72 e 74 (Violazione dei doveri d'ufficio)

- la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni;
- la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà;
- la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva;
- il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento;
- la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita.

## Responsabilità dal lato dell'Utente

la previsione normativa concernente la decadenza dai benefici ( **art. 75**)

### **Art. 76**

- la falsità materiale, ovvero la formazione di un atto falso o l'alterazione di un atto vero (art. 482 c.p.);
- la falsità ideologica, ovvero la falsa attestazione di aver assistito al compimento di un fatto in realtà non avvenuto o di aver ricevuto una dichiarazione in realtà non resa (art. 483 c.p.);
- l'uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- la falsa dichiarazione sull'identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona (artt. 495 e 496 c.p.);
- l'usurpazione di titoli (art. 498 c.p.).

**comma 2 dell'art. 76** esibizione di un documento in sostituzione di certificati relativi ai dati attestati nel documento stesso, nonostante i dati medesimi abbiano subito variazioni dalla data del rilascio. Tale fattispecie configura l'ipotesi di reato di cui all'art. 489 c.p. (uso di atto falso).

**comma 3 dell'art. 76**, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47, così come quelle rese ai sensi dell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a un pubblico ufficiale

**comma 4 dell'art. 76** stabilisce che *“se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte”*.

la modulistica per le dichiarazioni sostitutive, predisposta dalle pubbliche amministrazioni, deve contenere, oltre all'informativa relativa al trattamento dei dati personali, anche l'espresso richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 in caso di dichiarazioni false.



## (Art. 73 D.P.R. n. 445/2000) Assenza di responsabilità della P.A.

Pubbliche amministrazioni e loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave:

esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Dolo: quando il dipendente pubblico abbia fraudolentemente ed intenzionalmente usato con consapevolezza le false dichiarazioni.

## Colpa grave:

Il dipendente non ha con la diligenza richiesta dalla sua professionalità svolto con la dovuta attenzione e cura l'attività di controllo sulle dichiarazioni ed i documenti.

Se l'atto è manifestamente falso o se la dichiarazione appare con evidenza fondatamente non veritiera, il funzionario non è esente da responsabilità.

Funzionario e Amministrazione non rispondono ad es., per i danni subiti da un terzo per effetto del provvedimento favorevole emanato nei confronti del richiedente che ha falsificato la dichiarazione o il documento. Ne risponde in via amministrativa dell'eventuale esborso di denaro conseguente .....

Artt. 75 e 76 D.P.R.n. 445/2000 (Responsabilità dei soggetti dichiaranti)

Procedimentali:

decadenza dai benefici ottenuti dall'emanazione di un provvedimento favorevole in base ad una dichiarazione falsa.

Qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Accertata la falsità delle dichiarazioni:

Amministrazione pubblica procedente comunica al richiedente la decadenza dai benefici e provvede di conseguenza, riformulando ad esempio la graduatoria, chiedendo la restituzione di eventuali erogazioni corrisposte, anche coattivamente, procedendo alla denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dalla legge.

Il d.l. n. 34 del 2020 art. 264, comma 1 ha ridotto, in via derogatoria ed eccezionale, con riferimento agli atti adottati (o all'attività intrapresa) in relazione alla stessa emergenza, da 18 a 3 mesi il termine perentorio di cui all'art. 21-*nonies*, Annullamento d'Ufficio, dandosi espressamente cura di ribadire, facendola dunque testualmente propria, la regola che tale limite, come disposto dal riportato comma 2-*bis* dello stesso articolo, trova eccezione nel caso (e, proprio perché si tratta di eccezione, salvo chiare ed espresse controindicazioni, soltanto nel caso) in cui detti atti o titoli siano frutto di *“false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenze di condanna passate in giudicato”*.

Il legislatore del 2020 fa invero (più correttamente) salve soltanto le *“sanzioni penali, ivi comprese quelle previste dal capo VI”* del suddetto t.u. e, dunque, soltanto quelle previste dal suo art. 76, il quale statuisce che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso *“è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”*. In particolare, per le fattispecie incriminatrici previste dal codice il d.l. n. 76 del 2020 ha previsto l’aumento da un terzo alla metà della sanzione ordinaria.

## LE CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE: CASI E PROBLEMI APPLICATIVI

Tutti i certificati vanno sottoposti alla nuova disciplina?

...nel caso del certificato di idoneità abitativa?

...nel caso di certificati da produrre all'autorità giudiziaria?

...nel caso di certificati da produrre all'estero?

Nei rapporti con i privati?

...devono / possono accettare le autocertificazioni?

...come controllano?

## NON APPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA

Secondo il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione la disciplina NON si applica a:

- diplomi conseguiti al termine di un corso di studio o di formazione (in quanto non sono certificati)
- il certificato (attestato) di idoneità abitativa (non ha natura di certificato in quanto consiste in un'attestazione di conformità tecnica resa dagli uffici tecnici comunali, che non può essere sostituita da un'autocertificazione)

inoltre, si ritiene generalmente:

- altre attestazioni che non corrispondono a situazioni notorie e/o che non sono certificabili dalla pubblica amministrazione (e quindi non controllabili) (es. attestazione della partecipazione ad una lezione universitaria ai fini del permesso per i motivi di studio)

## I CERTIFICATI DI IDONEITA' ABITATIVA

Il certificato di idoneità abitativa (più correttamente definito attestato di idoneità abitativa) non ha natura di certificato in quanto consiste in un'attestazione di conformità tecnica resa dagli uffici tecnici comunali, pertanto non può essere sostituito da un'autocertificazione.

Sugli attestati di idoneità abitativa, quindi, non deve essere apposta la dicitura prevista dall'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000.)”



## CERTIFICATI DA PRODURRE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

La novella introdotta dall'art. 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 - secondo cui le amministrazioni sono tenute ad apporre sui certificati, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi» - si applica solo nei rapporti con le Pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi (nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza) tra i quali non sono certamente annoverabili gli Uffici giudiziari quando esercitano attività giurisdizionale.

Pertanto, le amministrazioni dovranno rilasciare, su domanda degli interessati, i certificati da produrre nei procedimenti giurisdizionali apponendo la dicitura prescritta. (Si veda la circolare n. 5 del 23 maggio 2012 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione)

## CERTIFICATI DA PRODURRE ALL'ESTERO

Nel caso in cui un privato chieda il rilascio di un certificato da consegnare:

- ad altro privato residente all'estero
- ad un'Amministrazione di un altro paese

in luogo della dicitura prevista dall'art. 40, c. 02, del DPR n. 445/2000 (che potrebbe ingenerare confusione), va riportata la dicitura: «Ai sensi dell'art. 40, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero»

(cfr. circolare del 23 maggio 2012 n. 5 del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione)

## AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVA DELLA DISCIPLINA

### Sono tenuti ad accettare autocertificazioni

- gli organi della pubblica amministrazione
- i gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza

### Possono accettare le autocertificazioni ecc.:

- i privati che vi consentono

A tal fine NON sono considerati pubbliche amministrazioni e NON si applicano le norme sulla decertificazione (per cui possono richiedere certificati):

- l'autorità giudiziaria nell'ambito dell'attività giurisdizionale (cfr. circolare MPA 23 maggio 2012, n. 5)
- i gestori di pubblici servizi al di fuori dei rapporti tra di loro e con l'utenza (ovvero dello svolgimento delle attività di servizio pubblico) (es. Poste Italiane nell'ambito dell'attività di intermediazione finanziaria, che, a differenza del servizio postale, non è un pubblico servizio)

Un privato (ad esempio una banca) non è costretta - a differenza di quanto avviene per le amministrazioni pubbliche - ad accettare le autocertificazioni.

Il motivo sta nella differente logica dei controlli: gli uffici pubblici devono accettarle e poi controllare presso l'amministrazione che è proprietaria dei dati da verificare (nel Suo caso l'anagrafe comunale per la richiesta di certificato di residenza).

Per l'amministrazione è un onere, ma che solleva il cittadino.

Diverso il caso per i privati, come le banche, che non sono obbligati ad accollarsi l'onere del controllo.

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono chiedere alcun certificato, in tutti i casi in cui il privato può ricorrere all'autocertificazione.

I soggetti privati (es. banche, assicurazioni, notai), non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione, a meno che essi non vi consentano

## LE DICITURE DA APPORRE SUI CERTIFICATI

normalmente deve essere riportata nel certificato la dicitura (art.40, c. 02, inserito dall'art. 15, c. 1, lett. a), l. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012): “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”

in materia di immigrazione (solo fino al 31 dicembre 2012) (cfr. FAQ del MPA): “Certificato rilasciato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione”

per i certificati da produrre all'estero (cfr. FAQ del MPA e circ. n. 5/2012): “Ai sensi dell'art. 40, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il presente certificato è rilasciato solo per l'estero”

per i certificati rilasciati ad altre amministrazioni ai fini del controllo (cfr. FAQ del MPA): “Rilasciato ai fini dell'acquisizione d'ufficio”

## Autocertificazioni e Trasparenza

Art.35, c.3, d.lgs. n.33/2013

- Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati- Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

# Rassegna di Giurisprudenza



## Allegazione di doc. d'identità

«in assenza di tale allegazione, la dichiarazione resa, pur fisicamente presente in atti, è priva del valore legale tipico, ossia quello di autocertificazione, delineato dalla fattispecie normativa, traducendosi in inesistenza giuridica della autocertificazione stessa» ([TAR Veneto, Sez. I, 26 gennaio 2017, n. 85](#); [Cons. St., Sez. V, 26 marzo 2012, n. 1739](#); [TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 19 ottobre 2012 n. 1008](#)).

# Autocertificazioni e firma digitale non richiede l'allegazione della fotocopia del documento d'identità

La sez. III *ter* Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza 5 marzo 2021, n. 2757, conferma che la sottoscrizione con firma digitale di una dichiarazione non è necessario allegare la fotocopia del documento di riconoscimento ai fini della “*corretta identificazione*” del soggetto sottoscrittore.

la richiesta presentata al giudice è relativa all'annullamento, previa sospensione, della determinazione con la quale è stata disposta l'esclusione del ricorrente dalla gara telematica indetta da un consorzio per «*mancata sottoscrizione ai sensi del D.P.R. 445/2000 delle dichiarazioni rese nei curricula da parte dei componenti del team di lavoro e mancata allegazione della copia fotostatica del documento d'identità da parte dei soggetti dichiaranti*».

l'apposizione della firma digitale, alle dichiarazioni rese ai sensi della normativa citata, è idonea a soddisfare i requisiti, di cui al comma 3 dell'art. 38 del DPR 445 del 2000, dovendo ribadire valida la dichiarazione anche in assenza dell'allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante, in ragione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell'imputabilità soggettiva che la caratterizza

# Pec e firma digitale

Stesse conclusioni si potrebbero argomentare con l'utilizzo dello strumento di [comunicazione costituito dalla posta certificata](#), assimilabile all'impiego della firma digitale, che è uno strumento che permette di attribuire la paternità giuridica di un documento al suo autore: a determinate condizioni vi è la coincidenza e la sovrapposizione di ambedue gli strumenti al fine di collegare un documento al soggetto che lo ha inviato mediante posta elettronica certificata, la quale presuppone e postula che il titolare della relativa casella sia stato previamente identificato e gli siano state rilasciate le credenziali identificatrici, personali ed incedibili.

Infatti, in tali casi se il gestore del sistema di posta certificata, **una volta che il titolare della casella invia mediante essa un documento informatico, attesta che la trasmissione del documento è correttamente avvenuta, ciò sostituisce a tutti gli effetti la firma elettronica del documento inviato, ex comma 1, lettera c) bis, dell'art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 («da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato»)**

**\_T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 10 marzo 2015, n. 1450.**

## Determinazione AGID n.157/2020 del 23 marzo 2020

**AgID ha emanato le Linee Guida che consentono di firmare documenti online con SPID, in conformità all'art. 20 del CAD**

Grazie alle Linee Guida, la firma con Spid ha lo stesso valore giuridico di quella autografa, consentendo ai cittadini di sottoscrivere atti e contratti. Uno strumento che si va ad aggiungere alla firma elettronica qualificata favorendo il processo di dematerializzazione dei documenti

## Autocertificazione non veritiera e decadenza dai benefici

[T.A.R. Lazio Roma con sentenza 26 aprile 2021, n. 4806](#)

L'[art. 75](#) del d.P.R. n. 445 del 2000 persegue la ratio di semplificare l'azione amministrativa, facendo leva sul principio di autoresponsabilità del dichiarante. Da ciò discende che la non veridicità di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con la dichiarazione non veritiera, indipendentemente da ogni indagine dell'Amministrazione sull'elemento soggettivo del dichiarante, giacché non vi sono particolari risvolti sanzionatori in gioco, ma solo la necessità di una spedita esecuzione della legge sottesa al sistema di semplificazione. .

## Responsabilità Penale

La giurisprudenza ha osservato: «(...) che nelle dichiarazioni sostitutive, il collegamento esistente tra il profilo dell'efficacia amministrativa dell'attestazione proveniente dal cittadino e quello della responsabilità penale del dichiarante si presenta come assolutamente inscindibile, giacché l'impegno consapevolmente assunto dal privato a **“dire il vero”** costituisce l'architrave che regge l'intera costruzione giuridica degli **specifici istituti di semplificazione**: è evidente infatti che, in questa parte, il sistema amministrativo collasserebbe laddove l'ordinamento non presidiasse il rispetto di tale **“patto”** di reciproca e leale collaborazione tra cittadini e p.a. con adeguate sanzioni (anche di natura penale)» (C.d.S., sez. V, 4-5-2006, n. 2477).

## Dichiarazione mendace

Cons. Stato Sez. V, 9 aprile 2013, n. 1933, il giudice ha rilevato che la **dichiarazione mendace acquista rilevanza come mero fatto, indipendentemente dagli elementi soggettivi attinenti a dolo o colpa del dichiarante, precludendo al dichiarante il raggiungimento dello scopo cui era indirizzata la dichiarazione o comportando la decadenza dall'utilitas conseguita per effetto del mendacio.** Il beneficio o i benefici rispetto al quale opera la sanzione della decadenza di cui all'art. 75 sono, peraltro, solo quelli immediatamente perseguiti con la dichiarazione non veritiera e non già quelli indirettamente ricollegabili al mendaci.

la Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. un., 27 novembre 2008, n. 6591; nonché Cass. pen., sez. V, 16 marzo 2010, n. 16275), intervenendo in merito alla **rilevanza penale della dichiarazione non veritiera, nel caso in cui la stessa non abbia inciso sul beneficio concesso, che sarebbe comunque spettato**, ha ritenuto integrata la fattispecie delittuosa di cui all'art. 95, D.P.R. n. n. 115/2002, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio; ha altresì ritenuto che integra il delitto di falso ideologico di cui all'art. 483 c.p., la condotta di colui che dichiara falsamente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di non aver mai riportato condanne penali, ancorché si tratti di precedenti non ostativi al rilascio del documento richiesto (in quel caso, passaporto).



# Appalti

In merito dell'applicazione nelle procedure ad evidenza pubblica, la giurisprudenza amministrativa ha evidenziato, in diverse occasioni, come la **dichiarazione non veritiera costituisce un'autonoma fattispecie di esclusione, che trova la sua giustificazione nell'art. 75, d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445** in tema di autocertificazione, il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, *ovverosia* dall'ammissione alla gara (*ex plurimis* T.A.R. Palermo Sicilia sez. III 17 luglio 2012 n. 1563).

Il Consiglio di Stato ha più volte avuto occasione di giudicare causa rilevante ai fini della esclusione dalla gara le **autodichiarazioni non veritiere in ordine alle condanne penali, a prescindere dalla gravità dei reati**, in considerazione del fatto che la verifica circa la loro gravità e rilevanza ai fini delle valutazioni relative alla moralità professionale spetta alla stazione appaltante (CdS n. 5674/2011, n. 2257/2011, n. 2334/2011, n. 1800/2011, n. 1909/2010, n. 1513/2010).

Cons. Stato Sez. V n. 4059/2018

**Esclusione dalla gara e soccorso istruttorio in caso di omessa allegazione, alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, del documento di identità del dichiarante**

*Ai sensi dell'art. 83, comma 9, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'omessa allegazione alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - che, in applicazione della lex specialis di gara, doveva essere allegata all'offerta tecnica per attestarne un requisito - della copia fotostatica del documento di identità del dichiarante determina l'esclusione dalla gara del concorrente, perchè non può essere sanata né con l'utilizzo del documento depositato nella busta contenente la documentazione amministrativa né con il soccorso istruttorio, essendo volta a dare legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all'autocertificazione*

**CdS, ad. plen.16/10/2013, n.23: (...)** *in aderenza a quanto affermato da questa medesima Adunanza plenaria con sentenza n. 10 del 2012 a proposito delle fattispecie relative alla cessione di azienda o di ramo di azienda, stante la non univocità della norma circa l'onere dichiarativo dell'impresa nelle ipotesi in esame (cui va aggiunta, per il passato, l'incertezza degli indirizzi giurisprudenziali) deve intendersi che, qualora la lex specialis non contenga al riguardo una specifica comminatoria di esclusione, quest'ultima potrà essere disposta non già per la mera omessa dichiarazione ex art. 38 cit., ma soltanto là dove sia effettivamente riscontrabile l'assenza del requisito in questione(...).*

In senso conforme : CdS, V, 08.04.2014, n.1648; CdS, V, 23.04.2014, n. 2042; CdS, IV, 04.03. 2013, n. 1256. difforme: C.G.A. Sicilia, I, 07.08.2013, n. 710; CdS, V, 10.01. 2013, n. 95.

# il TAR solleva questione di incostituzionalità

[Tar Lecce, ordinanza n. 1544 del 24 ottobre 2018](#)

Le conseguenze decadenziali (definitive) dal beneficio (peraltro, latu sensu sanzionatorie), legate alla non veridicità obiettiva della dichiarazione, e, a fortiori, l'impedimento a conseguire il beneficio medesimo, ai sensi del citato art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, appaiono al Tribunale irragionevoli e incostituzionali, contrastando con il principio di proporzione, che è alla base della razionalità che, a sua volta, informa il principio di uguaglianza sostanziale, ex art. 3 della Costituzione.

E tanto ove si considerino (innanzitutto e in via dirimente) il meccanico automatismo legale (del tutto "slegato" dalla fattispecie concreta) e l'assoluta rigidità applicativa della norma in questione, che (da un lato) impone tout court (senza alcun distinguo, né gradazione) la decadenza dal beneficio (o l'impedimento al conseguimento dello stesso), a prescindere dall'effettiva gravità del fatto contestato (sia per le fattispecie in cui la dichiarazione non veritiera riveste un'incidenza del tutto marginale rispetto all'interesse pubblico perseguito dalla P.A., sia per quelle nelle quali tale dichiarazione risulta in netto contrasto con tale interesse, riservando, quindi, il medesimo trattamento a situazioni di oggettiva diversa gravità), e (dall'altro) non consente di escludere nemmeno le ipotesi di non veridicità delle autodichiarazioni su aspetti di minima rilevanza concreta, con ogni possibile (e finanche prevedibile) abnormità e sproporzione delle relative conseguenze, rispetto al reale disvalore del fatto commesso.

## Corte costituzionale, sentenza 24 luglio 2019, n. 199

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile per difetto di (motivazione sulla) rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000 sollevata - sulla base del parametro di cui all'art. 3 Cost. e dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e uguaglianza - dal T.a.r. per la Puglia nell'ambito di diversi giudizi riguardanti il diniego di rinnovo del patentino per la vendita di generi di monopolio disposto a causa dell'omessa dichiarazione di pregressi debiti tributari da parte del soggetto che ne ha fatto richiesta. La Corte ha evidenziato, sotto un duplice profilo, che la mancata indicazione nell'ordinanza di rimessione del carattere definitivo o meno della pretesa tributaria e la non necessaria applicazione al caso di specie della norma censurata rendono la questione inammissibile.

## **Il controllo a campione sul possesso dei requisiti si applica anche alle imprese di minori dimensioni**

Il favor legislativo di cui beneficiano, ai sensi dello Statuto delle Imprese (d.lgs. n. 180 del 2011) le micro, piccole e medie imprese in relazione agli oneri dichiarativi da rendere in sede di partecipazione alle gare pubbliche, non si estende all'esclusione dell'applicazione, per le stesse, del meccanismo della verifica a campione

Il d.lgs. n. 50 del 2016, infatti, pur rimettendo alla **valutazione discrezionale della stazione appaltante** la possibilità di chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura, non ripropone un meccanismo obbligatorio di controllo a campione.

## CONCORSI

la non veridicità conduce alla decadenza dall'impiego

**Consiglio di Stato Sez. II n. 1271/2015**

*Le dichiarazioni rese in sede di partecipazione al concorso pubblico che, successivamente alla verifica, dovessero dimostrarsi non veritiere, comportano la decadenza dall'impiego acquisito. Il decorso del tempo non impedisce di dare corso all'applicazione dell'art. 75, D.P.R. n. 445 del 2000, in quanto se "dal controllo di cui all'art. 71 emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera*

## **Cassazione Penale, Sez. IV, Ordinanza, 6 giugno 2019**

Falsa autocertificazione del reddito e revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio nel caso di mancato superamento dei limiti di legge (rimessione alle Sezioni unite)

Prevalenza del diritto alla difesa o della decadenza dal beneficio per falsa dichiarazione

**Cassazione Civ. ordinanza n. 32766/2021**

Per la Cassazione, l'immigrato extra UE che vuole essere ammesso al patrocinio gratuito può presentare l'autocertificazione se non può produrre l'attestazione consolare

Non si può comunque chiedere la prova della impossibilità assoluta perché si finirebbe per privare della difesa chi è senza mezzi.



## Tribunale di Milano, Giudice per le Indagini Preliminari, 12 marzo 2021

Falsità in autocertificazione da Covid-19: per il privato sottoposto a controllo non sussiste alcun obbligo giuridico di dire la verità (e, se esistesse, sarebbe in contrasto con il diritto di difesa)

*le false dichiarazioni del privato integrano infatti il delitto di falso in atto pubblico quando sono destinate a provare la verità dei fatti cui si riferiscono nonché ad essere trasfuse in un atto pubblico: secondo la Corte, in altri termini, il delitto previsto dall'art. 483 c.p. sussiste solo qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati, e cioè quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione è stata inserita dal pubblico ufficiale».*

*«appare evidente come non sussista alcun obbligo giuridico, per il privato che si trovi sottoposto a controllo nelle circostanze indicate, di 'dire la verità' sui fatti oggetto dell'auto-dichiarazione sottoscritta, proprio perché non è rinvenibile nel sistema una norma giuridica che ricollegli specifici effetti ad uno specifico atto-documento nel quale la dichiarazione falsa del privato sia in ipotesi inserita dal pubblico ufficiale».*

Spetta a **Consip** verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di abilitazione al **Mepa** (mercato elettronico della pubblica amministrazione), ma se in una gara l'operatore economico utilizza il DgUe (documento di gara unico europeo) e fa riferimento a quanto dichiarato a Consip, la stazione appaltante ha il dovere attivarsi. Lo ha affermato l'**Anac con la delibera n. 680 del 29 luglio 2020**

*«nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis».*

**Spetta invece alla stazione appaltante** di verificare la sussistenza in capo all'aggiudicatario dei requisiti speciali richiesti nel bando di gara nonché quelli di ordine generale, nell'ipotesi in cui il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici soggetti a controllo a campione da parte di Consip.